ESECUZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN KANNAS FRA L'ITALIA O LA LITUANIA IL 23 DICEMBRE 1939 PER IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo stipulato in Kaunas, fra l'Italia e la Lituania, il 23 dicembre 1939, per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Di Revel - Riccardi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 4 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Esecuzione dell'Accordo stipulato in Kannas fra l'Italia o la Lituania il 23 dicembre 1939 per il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi

Estremi	Legge 23 maggio 1940, n. 861
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esecuzione-dell-accordo-stipulato-in-kannas-fra-l-italia-o-la/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it